

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**SERGIO FUMAGALLI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

l'agenzia romana di sviluppo renderà disponibile ad investitori stranieri la concessione relativa a circa quattordici centrali idroelettriche, nel quadro del processo di privatizzazione in atto;

l'attuazione della direttiva comunitaria e la conseguente liberalizzazione del trenta per cento del mercato italiano della generazione dell'energia elettrica imporranno all'ENEL la cessione di capacità produttive in Italia;

le principali aziende elettriche mondiali stanno attraversando un veloce processo di internazionalizzazione —:

se, nella sua veste di azionista unico dell'ENEL, intenda promuovere l'acquisizione di nuove capacità produttive all'estero al fine di preservare la dimensione aziendale dell'Enel e, conseguentemente, il valore delle aziende;

in caso contrario, se non ritenga che, in assenza di una strategia di internazionalizzazione dell'Enel, l'attuazione della direttiva comunitaria non produca esclusivamente lo smembramento della società e l'ulteriore impoverimento della capacità industriale nazionale, anche a fronte delle recenti iniziative assunte dall'Enel.

(5-03025)

**MARENGO.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

con deliberazione n. 2259 del 28 maggio 1996 la giunta regionale della Puglia ha approvato lo schema di avviso per la nomina a direttore generale dell'azienda Asl BA/4 e di eventuali altre Asl, per l'anno 1996;

con deliberazione n. 291 del 1996 la giunta regionale ha conferito al dottor Renato Guaccero, dirigente regionale, l'incarico dell'esame delle domande, al fine di accertare la regolarità e la sussistenza dei requisiti per l'ammissione nell'elenco degli aspiranti alla nomina di direttore generale;

il citato dirigente compilava il richiesto elenco escludendo dallo stesso il dottor Giuseppe Brizio, che aveva inoltrato domanda, con la seguente motivazione: «...l'attività professionale svolta... è ritenuta coerente alle funzioni di direttore generale... è inferiore a cinque anni »;

con delibera n. 4917 del 1996 la giunta regionale ha approvato l'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti e il Brizio, escluso dall'elenco allegato al provvedimento nella fase istruttoria perché privo di requisiti di legge, in sede deliberante è stato inserito solo perché direttore generale in carica, senza alcuna modificazione del giudizio di esclusione del dirigente istruttore;

se il Brizio non aveva i requisiti alla scadenza dell'avviso pubblico del 1996, a maggior ragione non poteva possederli alla scadenza dell'avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 1994 a seguito del quale lo stesso fu nominato dalla giunta regionale dell'epoca direttore generale della Usl TA/1 (delibera n. 9889 del 1994);

è indispensabile individuare le responsabilità in ordine al provvedimento di nomina del Brizio (delibera n. 9889 del 1994), al fine di accertare se la nomina in assenza dei requisiti di legge sia da addebitare alla giunta dell'epoca o ad eventuali dichiarazioni sottoscritte dall'interessato, in ordine ai requisiti posseduti, non rispondenti al vero —:

quali provvedimenti urgenti di tipo ispettivo intenda assumere per verificare la grave situazione di illegittimità sopra descritta e perché siano adottate le conseguenti iniziative. (5-03026)

SAONARA. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

il regolamento di attuazione della legge 15 maggio 1997, n. 127, previsto dall'articolo 78 della legge stessa per la gestione del personale degli enti locali, è in corso di emanazione ed è attualmente allo stato di bozza;

con riguardo al citato regolamento, si protrae da tempo la diversità di vedute tra Governo ed organi ministeriali da un lato, ed Anci-Upi dall'altro, specialmente con riguardo alle delicate questioni delle facoltà di revoca e nomina dei segretari comunali da parte dei sindaci e presidenti di provincia e dell'attribuzione delle qualifiche dirigenziali ai segretari con determinate anzianità di funzione;

L'Anci ha rilevato come la versione attualmente nota della bozza di regolamento rischierebbe di determinare, in sede applicativa, una ingente mole di ricorsi a tribunali amministrativi regionali e preture del lavoro e dunque avrebbe un impatto traumatico sulla realtà degli enti locali, con costi maggiori rispetto ai benefici attesi dal riassetto della materia;

il Consiglio di Stato sul punto ha emesso un'ordinanza interlocutoria, richiedendo al ministero ulteriori chiarimenti e documentazione, e sospendendo, in attesa, il parere definitivo, a causa di perplessità e riserve che concernono proprio le questioni della facoltà di revoca dei segretari e della legittimità della stessa, nonché il regime di attuazione delle qualifiche funzionali —:

quale sia il più recente stato delle determinazioni del Ministro interrogato circa i contenuti del citato regolamento di attuazione previsto dall'articolo 78 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di gestione del personale degli enti locali, in particolare circa i punti nevralgici della facoltà di revoca e rinomina dei segretari, delle fasce professionali e dell'attribuzione delle qualifiche dirigenziali;

quale sia l'orientamento del Ministro interrogato circa i contenuti della citata

ordinanza interlocutoria del Consiglio di Stato riguardo ai punti citati e le prospettive di adattamento della bozza attuale di regolamento che da tali contenuti emergono. (5-03027)

CALZAVARA, BAMPO, FONTAN e GUIDO DUSSIN. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

l'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del ministero dei beni culturali e ambientali, su richiesta specifica di un cittadino, inviava la lettera n. ST/701/10135/97 del 1° luglio 1997 alla soprintendenza con sede a Venezia, per apporre il vincolo ai sensi della legge n. 1497 del 1939 alla città di Feltre;

il consiglio comunale di Feltre nella seduta del 31 luglio 1997 ha richiesto documentazione sull'argomento, non ancora pervenuta, ed un successivo incontro con gli organi del ministero preposti;

le procedure fin qui seguite dal ministero sono lesive dei principi di autonomia e di autogoverno dell'ente locale;

la proposta di vincolo appare incongrua e strumentale, considerato che il centro storico di Feltre è già sottoposto a vincolo, e che l'estensione del vincolo all'intera città ne bloccherebbe il processo di rivitalizzazione economica e sociale;

il parere di detto vincolo ricadrebbe su un unico funzionario ministeriale per quanto di alto livello;

il comune peraltro ha già manifestato disponibilità ed interesse a studiare ed attuare altre forme di tutela del territorio, ove necessario, di concerto con ministero e soprintendenza —:

se ritenga che il procedimento seguito per la proposta di vincolo per la città di Feltre sia corretto;

se intenda intervenire affinché siano trasmessi al comune di Feltre gli atti richiesti;

se non ritenga opportuno promuovere un incontro a breve tra il ministero, la sovrintendenza ed il comune per una rapida soluzione;

se ritenga di sospendere il procedimento per l'apposizione del vincolo, quantomeno fino a quando non siano state evase le richieste appena segnalate.

(5-03028)

FOTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la signora Ercolano Maria Luigia, nata a Nibbiano (VT) il 18 gennaio 1919 e residente a Piacenza, via Coppellotti 7, con scrittura privata (19 dicembre 1994 — notaio dottor Maria Antonietta Ventre del collegio notarile di Bologna) ebbe ad acquisire i crediti che le società IPT srl e Consult Agri srl vantavano nei confronti del ministero delle finanze — direzione regionale delle entrate — centro servizi imposte dirette di Roma —:

se i crediti ceduti dalla IPT srl (Ilor e Irpeg riferito all'anno 1993) e dalla Consult Agri srl (Ilor e Irpeg riferiti agli anni 1987 e 1993) siano certi, liquidi ed esigibili;

se e quali provvedimenti intenda assumere affinché alla predetta signora Ercolano il ministero delle finanze liquidi i crediti che la stessa vanta. (5-03029)

FOTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con decreto n. 10.343 del 18 settembre 1984, il magistrato per il Po di Parma autorizzava l'estromissione di una porzione di terreno alluvionale posto in sponda destra del torrente Corderezza, in località Molino Rocca di Marsaglia, nel comune di Cortebrugnata (Piacenza);

il signor Secondo Lupi nato a Coli (provincia di Piacenza) il 26 maggio 1933 e residente a Piacenza in via Boselli n. 13 (codice fiscale LPU SND 33E26 C838Z)

chiedeva, con istanza indirizzata all'allora denominata intendenza di finanza di Piacenza, in data 14 novembre 1991, di poter accatastare, a termini dell'articolo 941 del codice civile la porzione di terreno più sopra indicata e che si identifica al catasto terreni del comune di Cortebrugnata con il mappale 377 del foglio 26 —:

quali siano i motivi per i quali a sei anni dalla presentazione della predetta istanza, la direzione compartimentale del territorio, sezione staccata di Piacenza, non si sia ancora pronunciata in merito;

se e quali direttive si intendano impartire per l'evasione dell'istanza in premessa indicata. (5-03030)

FOTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con decreto n. 10.343 del 18 settembre 1984, il magistrato per il Po di Parma autorizzava l'estromissione di una porzione di terreno alluvionale posto in sponda destra del torrente Corderezza, in località Molino Rocca di Marsaglia, nel comune di Cortebrugnata (Piacenza);

la signora Rocca Giovanna nata a Coli (provincia di Piacenza) il 5 ottobre 1905 e residente a Dronero (CN) in via Bisalta n. 7 (codice fiscale RCC GNN 05R45 C838Y) chiedeva, con istanza indirizzata all'allora denominata intendenza di finanza di Piacenza, in data 14 novembre 1991, di poter accatastare, a termini dell'articolo 941 del codice civile la porzione di terreno più sopra indicata e che si identifica al catasto terreni del comune di Cortebrugnata con il mappale 312-644 del foglio 26 —:

per quali motivi, a sei anni dalla presentazione della predetta istanza, la direzione compartimentale del territorio, sezione staccata di Piacenza, non si sia ancora pronunciata in merito;

se e quali direttive si intendano impartire per l'evasione dell'istanza in premessa indica. (5-03031)

PISAPIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riferito in un comunicato stampa dall'associazione Antigone, il 30 settembre 1997, circa 70 detenuti reclusi nella casa circondariale Le Vallette di Torino, ammessi al regime di semilibertà, sono stati sottoposti, al rientro serale nell'istituto di pena, al prelievo delle urine al fine, secondo quanto comunicato verbalmente dal personale penitenziario, di accertare l'eventuale consumo di sostanze stupefacenti;

il predetto personale, secondo quanto riferito dai detenuti, non sarebbe stato in grado di precisare da quale autorità fosse stato disposto il controllo, né di produrre copia scritta del relativo provvedimento;

alcuni agenti di polizia penitenziaria e il medico penitenziario, sempre secondo quanto riferito dall'associazione Antigone, avrebbero affermato che sarebbe stata revocata la semilibertà e ogni altro beneficio nei confronti di coloro che si fossero rifiutati di sottoporsi al prelievo;

i detenuti sarebbero stati denudati e sottoposti ad ispezione personale al fine, sempre secondo quanto comunicato verbalmente dagli agenti, di ricercare sostanze stupefacenti;

alcuni detenuti sarebbero stati altresì costretti, al fine di facilitare il prelievo, a ingerire acqua;

l'illegittimità della condotta sopra descritta appare palese, trattandosi di accertamenti sanitari eseguiti senza il consenso degli interessati;

del tutto insoddisfacenti appaiono le giustificazioni, contenute in dichiarazioni rilasciate alla stampa, del direttore del penitenziario, secondo il quale il prelievo delle urine sarebbe stato compiuto con il consenso dei detenuti: le riferite minacce

di revoca dei benefici, se rispondenti al vero, escludono evidentemente la sussistenza di un valido consenso —:

su disposizione di quale autorità, per quali motivi e in virtù di quali norme di legge o di quali disposizioni amministrative o giudiziarie siano stati eseguiti i prelievi e i controlli sopra descritti;

quali provvedimenti intenda adottare per accertare le eventuali responsabilità di quanto accaduto, per prevenire il ripetersi di episodi analoghi e per garantire il rispetto della dignità e della riservatezza dei detenuti, anche in relazione all'utilizzazione dei risultati degli accertamenti sanitari compiuti. (5-03032)

POLI BORTONE. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

secondo la normativa comunitaria e nazionale è consentito produrre e commercializzare il preparato alimentare filante per pizza (che in tutta Europa è denominato « mozzarella analog ») con la specifica etichettatura;

pertanto, il produttore è responsabile esclusivamente della produzione che gli è consentita;

suo dovere è quello di rispettare la normativa sia per l'etichettatura, sia per la vendita, applicando l'aliquota IVA del 10 per cento;

il produttore non può, dunque, ritenersi responsabile degli usi che del prodotto sono fatti da parte degli acquirenti: pertanto non può considerarsi legittima l'azione di alcune procure della Repubblica, che sono intervenute per chiudere gli opifici e sequestrare la produzione, sostenendo che quest'ultima rappresenta una frode nel commercio —:

quali valutazioni dia il Governo della vicenda segnalata;

se ritengano corretta l'analisi richiesta su un campione di « preparato filante per pizza », con ricerca anche di furo-sina. (5-03033)